Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 7 giugno 1929 - Anno VII** — **Numero 132**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1506.**

LEGGE 24 dicembre 1928, n. **3514.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175, che dà esecuzione agli Atti di Nettuno del luglio 1925, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175, che dà piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925:

1° Accordo integrativo dell'Accordo firmato a Roma il 27 gennaio 1924 per il regolamento del traffico e Protocollo finale;

2° Atto concluso per regolare definitivamente tutte le questioni da risolvere per la piena ed intera esecuzione dell'Accordo concernente Fiume firmato a Roma il 27 gennaio 1924, con i seguenti Accordi e Convenzioni annessi:

Allegato *A.* — Accordo sui beni comunali e sul debito pubblico e Protocollo finale;

Allegato *B.* — Accordo concernente le forniture di acqua e di energia elettrica ai Comuni di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

Allegato *C.* — Accordo concernente l'uso del cimitero, di Drenova (Fiume) per alcune frazioni dei Comuni di frontiera del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e il trasporto dei cadaveri tra Fiume e Sussak;

Allegato *D.* — Accordo concernente l'ammissione dei sudditi serbi, croati e sloveni all'Ospedale di Fiume;

Allegato *E.* — Convenzione concernente gli archivi interessanti i territori attribuiti al Regno d'Italia e al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in forza dell'Accordo firmato a Roma il 27 gennaio 1924;

Allegato *F.* — Accordo sull'acquisto del diritto di cittadinanza;

Allegato *G.* — Accordo sulle pensioni;

Allegato *H.* — Accordo sulla percezione delle imposte;

Allegato *I.* — Accordo sulla manutenzione e sul miglioramento della regolarizzazione del fiume Eneo (Recina);

Allegato *L.* — Accordo sulle comunicazioni;

Allegato *M.* — Accordo supplementare per la sorveglianza doganale e la pesca nelle acque di Fiume e di Sussak;

Allegato *N.* — Accordo supplementare all'Accordo di Roma del 6 aprile 1922 sui rapporti tra le autorità giudiziarie del Regno d'Italia e del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

3° Atto concluso per regolare definitivamente tutte le questioni da risolvere per l'applicazione dell'art. 9 dell'Accordo concernente Fiume firmato a Roma il 27 gennaio 1924, nonchè alcune questioni che interessano i sudditi serbi, croati e sloveni a Fiume ed i sudditi italiani in Dalmazia con i seguenti Accordi annessi:

Allegato *A*. — Accordo per l'applicazione dell'art. 9 dell'Accordo firmato a Roma il 27 gennaio 1924 e Protocollo di firma;

Allegato *B*. — Accordo concernente gli avvocati;

Allegato *C*. — Accordo sulle proprietà di frontiera;

Allegato *D*. — Accordo provvisorio sulle espropriazioni;

4° Atto concluso per regolare alcune questioni nelle quali si trovano ugualmente interessati i sudditi italiani ed i sudditi serbi, croati e sloveni, e particolarmente alcune questioni provenienti dall'esecuzione dei Trattati di pace, con i seguenti Accordi e Convenzioni annessi:

Allegato *A*. — Convenzione sui debiti e crediti e Protocollo finale;

Allegato *B*. — Accordo sui contratti;

Allegato *C*. — Accordo sulle requisizioni e Protocollo finale;

Allegato *D*. — Accordo sul rimborso delle spese di spedalità;

Allegato *E*. — Accordo sugli operai;

Allegato *F*. — Convenzione concernente diversi Accordi in materia di assicurazioni sociali;

Allegato *G*. — Accordo concernente la Società anonima cooperativa Garibaldi;

Allegato *H*. — Accordo generale di reciprocità in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale;

Allegato *I*. — Convenzione sul perseguimento e sulla repressione delle contravvenzioni commesse nelle foreste di frontiera;

5° Scambio di Note concernente i certificati di origine da emettersi dalla Camera di commercio di Zara;

6° Scambio di Note concernente i servizi pubblici automobilistici da istituirsi per allacciare Zara con i territori limitrofi;

7° Scambio di Note concernente il regolamento necessario all'applicazione di alcuni articoli della Convenzione sul regime doganale e sul traffico di frontiera fra Zara e i territori limitrofi, firmata a Roma il 23 ottobre 1923;

8° Scambio di Note concernente il trasporto dei cadaveri tra il territorio di Zara e la zona di frontiera limitrofa;

9° Protocollo finale generale;

10° Accordo sulla comunità ortodossa serba di Trieste;

11° Accordo sulle comunità ortodosse serbe di Fiume, Zara e Peroi;

12° Accordo sul movimento dei turisti nelle zone di frontiera;

13° Accordo integrativo delle disposizioni concernenti il traffico di frontiera contenute nell'Allegato *E* al Trattato di commercio e di navigazione firmato a Belgrado il 14 luglio 1924;

14° Accordo sulla ripartizione dei cavi telegrafici sottomarini ex austriaci;

15° Scambi di Note relative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1507.**

LEGGE 24 dicembre 1928, n. **3513.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173, che dà esecuzione agli Atti di Belgrado del luglio-agosto 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173, che dà piena ed intera esecuzione ai seguenti Atti stipulati in Belgrado fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, nella data per ciascuno di essi indicata:

1° Trattato di commercio e di navigazione con Protocollo, Protocollo finale e scambio di Note, firmati il 14 luglio 1924;

2° Convenzione per il regolamento delle comunicazioni e del transito per ferrovia, firmata il 14 luglio 1924;

3° Convenzione concernente la rete dell'antica Südbahn situata nel territorio di Fiume, firmata il 14 luglio 1924;

4° Atto concluso il 12 agosto 1924 per regolare alcune questioni nelle quali i due Stati si trovano ugualmente interessati, con i seguenti Accordi e Convenzioni annessi:

Allegato *A*. — Convenzione per la restituzione dei beni, diritti ed interessi;

Allegato *B*. — Convenzione relativa alle fondazioni ed ai beni delle collettività e delle persone morali pubbliche;

Allegato *C*. — Accordo per le assicurazioni private;

Allegato *D*. — Accordo in materia di fallimento e relativo Protocollo finale;

Allegato *E*. — Accordo per l'assistenza alle persone a carico della pubblica assistenza e relativo Protocollo;

Allegato *F*. — Accordo relativo alle imprese industriali, società commerciali ed altre associazioni;

5° Accordo relativo alle tariffe dirette per le merci ed alle tariffe adriatiche e relativo Protocollo finale, firmati il 12 agosto 1924;

6° Atto concluso il 12 agosto 1924 per regolare le comunicazioni telegrafiche, telefoniche e postali fra i due Stati con i seguenti Accordi annessi:

Allegato *A*. — Accordo sui servizi telegrafici e telefonici;

Allegato *B*. — Accordo sui servizi postali;

7° Convenzione per l'uso delle stazioni di confine, delle stazioni comuni e delle sezioni di raccordo e relativo Protocollo finale, firmati il 12 agosto 1924;

8° Convenzione di stabilimento e consolare, con Protocollo finale e scambio di Note per l'esercizio della professione di avvocato in Dalmazia, firmati il 21 agosto 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1508.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 841.

Proroga del termine concesso ai procuratori legali per conseguire la laurea in giurisprudenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 72 della legge 25 marzo 1926, n. 453;

Considerato che, in relazione all'ordinamento degli esami universitari, il termine di tre anni concesso dall'art. 72 anzidetto ai procuratori legali per conseguire la laurea in giurisprudenza, avendo avuto inizio il 25 marzo 1926, subirebbe una notevole riduzione per il fatto che dopo il novembre 1928 e fino alla scadenza di esso, cioè al 25 marzo 1929, non vi sono più sessioni di esami di laurea, e che pertanto è opportuno prolungarlo sì da consentire agli interessati di profittare delle due sessioni di esami dell'anno 1929;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 22 novembre 1928, numero 2580, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 2943;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata al 31 dicembre 1929 la scadenza del termine di tre anni previsto nell'art. 72 della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1509.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 849.

Istituzione ed erezione in ente morale della Fondazione agraria « Cante di Montevecchio », con sede in Fano.

N. 849. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita ed eretta in ente morale la Fondazione agraria « Cante di Montevecchio », con sede in Fano, e ne è approvato lo statuto-regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1510.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 853.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione del Vaso Pasini, con sede nel comune di Castelmella.

N. 853. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Vaso Pasini, con sede nel comune di Castelmella, provincia di Brescia, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1511.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 854.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Camisano Cremasco, con sede nel Comune omonimo.

N. 854. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Camisano Cremasco, con sede nel Comune omonimo, provincia di Cremona, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1512.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 855.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Acquanegra Cremonese e di Grumello Cremonese, con sede in Acquanegra Cremonese.

N. 855. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Acquanegra Cremonese e di Grumello Cremonese, con sede nel comune di Acquanegra Cremonese, provincia di Cremona, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1513.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 856.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Tres, con sede nel Comune omonimo.

N. 856. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Tres, con sede nel Comune omonimo, provincia di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1514.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 857.

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Aspice Levata, con sede in Corte de' Frati.

N. 857. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Aspice Levata, con sede nel comune di Corte de' Frati, provincia di Cremona, e n'è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1515.

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. 858.

Erezione in ente morale della « Fondazione La Vittoria » a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del Reggimento Cavalleggeri di Monferrato e del disciolto Reggimento Cavalleggeri Umberto I, caduti nella guerra italo-austriaca.

N. 858. R. decreto 14 marzo 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione La Vittoria », costituita con il capitale nominale di L. 4900 e destinata a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del Reggimento Cavalleggeri di Monferrato e del disciolto Reggimento Cavalleggeri Umberto I, caduti nella guerra italo-austriaca, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1516.

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. 859.

Erezione in ente morale della « Fondazione Maggiore Francesco Baracca Medaglia d'oro » a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'Arma di cavalleria.

N. 859. R. decreto 14 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Maggiore Francesco Baracca Medaglia d'oro », costituita con il capitale nominale di lire 43,000 e destinata a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'Arma di cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1517.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 860.

Erezione in ente morale della Fondazione « Felice Bensa » istituita presso la Regia università di Firenze.

N. 860. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Felice Bensa », istituita presso la Regia università di Firenze, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1518.

REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. 861.

Autorizzazione alla Regia accademia di belle arti di Bologna ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Mario Dagnini ».

N. 861. R. decreto 13 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia accademia di belle arti di Bologna viene autorizzata ad accettare dai proff. Edoardo Collamarini, Alfonso Borghesani, Pasquale Rizzoli e Oddone Scabia la donazione della somma di L. 26,041.20, proveniente da pubblica sottoscrizione, per la istituzione del premio « Mario Dagnini » da assegnarsi per concorso su tema di decorazioni in genere.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1519.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 862.

Autorizzazione alla Regia accademia di belle arti di Milano ad accettare una donazione per la istituzione di due fondazioni presso l'Accademia stessa, ed erezione in enti morali delle dette due fondazioni.

N. 862. R. decreto 25 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia accademia di belle arti di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione del capitale nominale di L. 25,000, disposta dal comm. Luigi Bertarelli per l'istituzione di due fondazioni, l'una per l'assegnazione di premi agli allievi della Scuola degli artefici annessa a detta Accademia, e l'altra per l'acquisto di libri d'arte per la biblioteca dell'Accademia medesima. Con lo stesso decreto ognuna delle due fondazioni è eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1520.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 863.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « San Giuseppe », in Sarezzano.

N. 863. R. decreto 9 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « San Giuseppe », in Sarezzano, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1929.

Istituzione del campo di fortuna di Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Firenze, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento delle piante esistenti nella zona del campo e sradicamento delle relative ceppaie — Soppressione dei fossi di scolo intersecanti il campo e costruzione di altri fossi di scolo lungo i limiti nord ed ovest del campo stesso per lo smaltimento delle acque piovane — Spianamento e agguagliamento di tutta la zona — Aratura, erpicatura, semina e rullatura del terreno per la coltivazione del prato stabile asciutto — Costruzione dei segnali d'atterraggio, del nominativo del campo e degli angolari — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento — Spostamento di due linee elettriche su pali di legno attraversanti il cam-

po nella parte sud-ovest — Eventuale demolizione di un cascinale in muratura esistente nella parte est del campo.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimeria allegata al presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(3002)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° giugno 1929.
Approvazione del regolamento della Reale Accademia d'Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, concernente la istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Veduto lo statuto della Reale Accademia predetta, approvato con il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 164;

Vedute le proposte presentate dal presidente della Reale Accademia d'Italia;

Sentito il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento della Reale Accademia d'Italia, annesso al presente decreto, e da Noi vistato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Regolamento della Reale Accademia d'Italia.

CAPO I.

Della costituzione dell'Accademia.

Art. 1.

Le Classi di cui all'art. 2 dello statuto della Reale Accademia d'Italia, quando lo ritengano opportuno ai fini del lavoro accademico, possono suddividersi in Sezioni da convocarsi separatamente dal vice-presidente di ciascuna Classe.

Art. 2.

Le adunanze delle Classi, previste dall'art. 12 dello statuto, sono convocate e presiedute dal presidente dell'Accademia.

Quando il presidente dell'Accademia presiede le adunanze delle Classi ha diritto di voto come i membri della Classe che presiede.

Art. 3.

I decreti Reali, in virtù dei quali si provvede alla nomina alle cariche accademiche, a norma dell'art. 9 dello statuto, e alla nomina degli accademici d'Italia, debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Gli accademici d'Italia sono ordinati nell'elenco dell'Accademia secondo l'anzianità della rispettiva nomina; a parità di anzianità di nomina, precede il più anziano di età.

CAPO II.

Delle adunanze.

Art. 5.

L'annuale sessione accademica ha inizio nel mese di novembre e termina nel mese di giugno dell'anno successivo.

L'Accademia, durante l'annuale sessione, tiene le adunaze pubbliche, di cui all'art. 17 dello statuto, e le altre adunanze che sono indette dal presidente.

Una delle pubbliche sedute è tenuta in forma solenne; il Consiglio accademico, anno per anno, ne stabilisce la data e ne predispone l'ordine del giorno, in modo da dare alla seduta stessa il più alto significato rispetto all'attività dell'Accademia e, in genere, alla vita scientifica ed artistica della Nazione.

Le singole Classi tengono durante la sessione non meno di tre sedute ordinarie; i rispettivi vice-presidenti, ove ne ravvisino l'opportunità, hanno facoltà di convocarle per altre sedute. Anche per le Classi possono essere indette adunanze pubbliche, semprechè ciò sia consentito dalla natura degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6.

Ove l'Accademia, a norma dell'art. 1, ultimo comma, dello statuto sia richiesta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di dare parere su di un problema relativo alle scienze, alle lettere o alle arti, il presidente dà incarico alla Classe competente di studiare l'argomento.

La Classe pronunzia il suo parere con motivata relazione, che è quindi sottoposta all'esame dell'Accademia, per il definitivo avviso.

Tale avviso, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene rassegnato al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 7.

Le convocazioni dell'Accademia, del Consiglio accademico e delle singole Classi sono fatte per lettera, tempestivamente spedita a tutti coloro che debbono intervenire alle rispettive adunanze. Con la lettera è inviato l'ordine del giorno delle adunanze stesse.

Al principio dell'annuale sessione il Consiglio accademico stabilisce le date per le tre sedute ordinarie che ciascuna Classe deve tenere obbligatoriamente durante la sessione stessa.

Art. 8.

Gli accademici hanno il dovere di intervenire alle adunanze accademiche, di elaborare le relazioni, i pareri o i

rapporti di cui siano richiesti, e di dare, in genere, l'opera loro per il maggior lustro dell'Accademia e per il più efficace raggiungimento degli alti suoi fini.

All'inizio di ciascuna seduta dell'Accademia o delle singole Classi, il segretario o i segretari di Classe leggono i nomi degli accademici presenti.

Art. 9.

Nelle adunanze dell'Accademia, del Consiglio accademico e delle singole Classi non possono trattarsi argomenti che non siano all'ordine del giorno. Possono farsi semplici comunicazioni benchè non comprese nell'ordine del giorno purchè il presidente lo consenta.

Art. 10.

Salvo diversa disposizione dello statuto o del presente regolamento:

a) per la validità delle adunanze dell'Accademia e delle singole Classi è necessaria la presenza di almeno un terzo degli accademici; per la validità delle adunanze del Consiglio accademico è richiesta la presenza di almeno cinque membri;

b) sono valide le deliberazioni dell'Accademia, del Consiglio accademico e delle singole Classi che raccolgono il suffragio della maggioranza dei presenti; in caso di parità, è decisivo il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 11.

Le votazioni nelle adunanze dell'Accademia, del Consiglio accademico e delle Classi hanno luogo, salvo apposita disposizione dello statuto, per alzata e seduta o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni di persone ovvero quando un terzo dei membri presenti all'adunanza ne faccia richiesta.

Art. 12.

I verbali di tutte le adunanze dell'Accademia, del Consiglio accademico e delle Classi contengono l'indicazione nominativa degli intervenuti, il resoconto delle letture, discussioni e deliberazioni, nonchè dei suffragi raccolti da ciascuna deliberazione.

Il verbale di ogni seduta viene letto ed approvato all'inizio della seduta successiva.

Art. 13.

Per ogni adunanza dell'Accademia o delle singole Classi, salvo il disposto dell'art. 15 dello statuto e semprechè non ostino altre speciali ragioni, vengono compilati un resoconto sommario destinato alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e un comunicato destinato alla stampa.

Il resoconto e il comunicato, sottoscritti, per le adunanze dell'Accademia, dal presidente e dal segretario, e, per le adunanze di Classe, dai rispettivi vice-presidenti e segretari e vistati dal presidente, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, che ne cura, nelle forme consuete, la pubblicazione.

Art. 14.

Ogni accademico di nuova nomina, all'atto del suo insediamento in pubblica seduta, a termini dell'art. 17 dello statuto, ha l'onorifico ufficio di pronunziare un'orazione per commemorare lo scomparso accademico, che occupava il seggio a lui conferito. A lui risponde un collega scelto dal Consiglio accademico.

Art. 15.

Ove si trovi in Roma un personaggio straniero di altissimo rango o di chiara fama scientifica, letteraria od artistica, membro di Accademia straniera di primaria importanza, il presidente, uditi il Consiglio accademico, può richiedere al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, facoltà di invitarlo ad intervenire ad una adunanza dell'Accademia o di Classe, appositamente convocata a titolo di onore per il personaggio medesimo.

Le modalità di tali eccezionali adunanze sono stabilite dal presidente, caso per caso.

Art. 16.

L'uniforme accademica è sempre usata nella solenne seduta di cui all'art. 5, comma terzo, del presente regolamento ed in genere per tutte le funzioni o cerimonie fuori dell'Accademia, per le quali l'uniforme è prescritta nel biglietto d'invito.

Per le cerimonie nei locali dell'Accademia, oltre la seduta solenne di cui al precedente comma, spetta al presidente di prescrivere volta per volta l'uso dell'uniforme.

Art. 17.

L'assegno fisso spettante agli accademici, a norma dell'art. 7, comma secondo, del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, è corrisposto in rate mensili posticipate.

Il Consiglio accademico, all'inizio di ogni sessione, stabilisce i criteri da seguirsi per la corresponsione agli accademici degli altri emolumenti di cui all'art. 7 predetto.

CAPO III.

Degli uffici.

Art. 18.

Il segretario dell'Accademia sovrintende ai servizi di segreteria per quanto concerne la vita scientifica e la trattazione delle pratiche amministrative dell'Accademia. Le stesse attribuzioni competono ai segretari di Classe, limitatamente alla rispettiva Classe.

Art. 19.

L'amministratore dell'Accademia sovrintende ai servizi d'ordine finanziario e contabile.

Nell'assumere l'ufficio, riceve la consegna del patrimonio accademico e provvede a che i relativi inventari siano diligentemente redatti ed aggiornati. Provvede, inoltre, alla gestione delle fondazioni a qualsiasi titolo amministrate dall'Accademia.

Art. 20.

Il segretario e l'amministratore dell'Accademia prendono, di volta in volta, nell'adempimento delle loro mansioni, gli accordi necessari per attuare efficace coordinamento tra le funzioni di ordine scientifico ed amministrativo e le conseguenti di ordine finanziario e contabile e li sottopongono all'approvazione del presidente.

Essi rendono conto del loro operato al presidente del Consiglio accademico.

Art. 21.

Un Comitato composto del segretario dell'Accademia e dei segretari di Classe stabilisce, all'inizio dell'annuale sessione,

le direttive pel coordinamento di tutti i lavori di segreteria e le sottopone all'approvazione del presidente.

Il Comitato è convocato e presieduto dal segretario dell'Accademia, che ha facoltà di adunarlo durante la sessione ogni qualvolta lo reputi opportuno nell'interesse dei servizi.

Art. 22.

Gli uffici di segreteria dell'Accademia si compongono delle seguenti Sezioni:

1° ufficio del presidente;

2° segreteria per la corrispondenza scientifica e amministrativa;

3° amministrazione e cassa.

La Sezione prima adempie le mansioni di segreteria particolare del presidente.

La Sezione seconda cura gli atti inerenti alla vita scientifica dell'Accademia e ai suoi rapporti di ordine culturale ed amministrativo.

La Sezione terza cura gli atti inerenti alla gestione patrimoniale dell'Accademia, nonchè al servizio di economato e cassa.

Art. 23.

A tutti gli uffici di segreteria è preposto un cancelliere, il quale personalmente dirige la Sezione seconda.

La Sezione prima è retta dal segretario particolare del presidente; la Sezione terza dal capo dell'Ufficio amministrazione.

Art. 24.

Il ruolo e gli stipendi del personale della Reale Accademia d'Italia sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente regolamento.

Art. 25.

Sugli stipendi assegnati al personale competono due aumenti sessennali pari ciascuno al decimo degli stipendi stessi.

L'indennità caro-viveri viene corrisposta al personale con le norme e nella misura stabilite per il personale civile dello Stato.

L'Accademia, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, applica le norme contenute nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con il R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. L'onere delle pensioni è posto a carico del bilancio accademico.

Alla nomina ed al licenziamento del personale subalterno si provvede su proposta del capo dell'Ufficio amministrazione, dal quale il personale stesso direttamente dipende.

Art. 26.

I funzionari della Reale Accademia, ove siano impiegati di ruolo in attività di servizio di un'Amministrazione statale e comandati presso l'Accademia nei limiti e secondo le modalità di cui alle norme vigenti, ovvero siano impiegati di ruolo di un'Amministrazione autarchica o parastatale, non percepiscono stipendio dall'Accademia, ma continuano a percepire gli emolumenti dall'Amministrazione dalla quale dipendono; gli emolumenti stessi vengono dall'Accademia rimborsati all'Amministrazione interessata.

In aggiunta al trattamento economico di cui al precedente comma, l'Accademia può corrispondere un assegno non computabile agli effetti della pensione nella misura che determinerà il Consiglio di presidenza.

Qualora i funzionari dell'Accademia abbiano il godimento di una pensione a carico dei bilanci dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Opere pie, percepiranno lo stipendio dall'Accademia, non nella misura stabilita dalla pianta organica dell'Accademia stessa, ma in quella minore che sarà fissata di volta in volta dal Consiglio di presidenza.

I funzionari dello Stato o di enti che facciano trattamento di pensione ai loro impiegati, passando a servizio dell'Accademia cumulano agli effetti della pensione gli anni di servizio pel nuovo ufficio con quelli precedentemente prestati e il trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato o l'ente da cui proviene il funzionario e la Reale Accademia, in rapporto agli anni di servizio prestati ed agli stipendi percepiti.

Art. 27.

Il segretario particolare del presidente cessa di diritto dalle sue funzioni allo scadere dall'ufficio del presidente che lo ha nominato. Egli può essere, inoltre, dispensato dal servizio in qualunque momento dal presidente stesso, senza che questi sia tenuto ad indicarne i motivi.

CAPO IV.

Dell'amministrazione.

Art. 28.

Il Consiglio accademico provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile assegnato in proprietà dallo Stato, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, e di ogni altro bene immobile e mobile che comunque venga a far parte del patrimonio dell'Accademia. Vigila sull'intangibilità del fondo patrimoniale da costituirsi ai sensi del precitato art. 4.

Art. 29.

Tutte le spese di amministrazione ordinarie e straordinarie sono a carico del bilancio accademico.

Art. 30.

A ciascuna categoria di entrate e di spese deve corrispondere apposito capitolo del bilancio.

Art. 31.

L'Accademia nel conto delle entrate deve comprendere:

1° il reddito dei beni immobili e mobili;

2° l'assegno dello Stato, quale sarà stabilito ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87;

3° gli interessi sulle somme depositate presso Istituti di credito;

4° gli eventuali contributi di carattere continuativo di enti pubblici e di privati a qualsiasi titolo concessi;

5° il provento della vendita di pubblicazioni ordinarie e straordinarie, edite a cura dell'Accademia;

6° ogni altro provento di qualsiasi natura.

Art. 32.

Nel bilancio di previsione della spesa, sono tenute distinte le spese per la manutenzione e conservazione del patrimonio, pel funzionamento scientifico e amministrativo dell'Accademia, per la corresponsione dell'assegno annuo fisso e degli emolumenti di cui all'art. 7, comma secondo, del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, agli accademici e degli emolumenti al personale.

Art. 33.

Il conto consuntivo, sia nell'entrata sia nella spesa, è redatto tenendo distinte le varie categorie di attività e di spese in corrispondenza ai capitoli del bilancio preventivo.

Vengono allegati al conto consuntivo anche tutti i conti delle gestioni speciali, come quelle di fondazioni a qualsiasi titolo amministrate dall'Accademia.

Art. 34.

Il bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo è deliberato dal Consiglio accademico entro il mese di marzo ed è sottoposto all'approvazione dell'Accademia entro il mese di aprile.

Il conto consuntivo del precedente anno finanziario è deliberato dal Consiglio accademico entro il mese di novembre ed è sottoposto all'approvazione dell'Accademia entro il mese di dicembre.

Art. 35.

L'amministratore ha cura di corredare il bilancio preventivo e il conto consuntivo di particolareggiate relazioni, che vengono tempestivamente distribuite ai membri del Consiglio accademico.

Nella relazione annessa al bilancio preventivo sono indicati i motivi degli aumenti e delle diminuzioni, sia nell'entrata sia nella spesa, rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Nella relazione annessa al conto consuntivo viene data la dimostrazione delle risultanze economiche della gestione dell'anno finanziario cui il rendiconto si riferisce. Tale dimostrazione deve desumersi dal conto delle entrate e da quello delle spese effettive e dallo stato del patrimonio con le variazioni verificatesi nel corso dell'esercizio stesso.

Il Consiglio accademico delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo con motivata decisione, che viene aggiunta alla relazione dell'amministratore per la presentazione all'Accademia del documento contabile.

Il presidente, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, dello statuto, trasmette al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo e il conto consuntivo rispettivamente non oltre il 15 maggio e il 15 gennaio di ciascun anno. I due documenti contabili sono accompagnati dalle relazioni a stampa di cui al presente articolo e dai verbali delle adunanze del Consiglio accademico e dell'Accademia, nei quali sono integralmente trascritte anche le illustrazioni verbali dell'amministratore.

Art. 36.

Il presidente, in caso d'urgenza, può ordinare l'esecuzione dei lavori o spese straordinarie, salvo ratifica del Consiglio accademico.

Art. 37.

Nessuna spesa può essere deliberata od ordinata se non trovi riscontro e capienza nelle denominazioni e negli stanziamenti del bilancio preventivo.

Il Consiglio accademico, a norma degli articoli 18 e 19 dello statuto approvato con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 164, può effettuare storni da un capitolo ad altro del bilancio. Le relative deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica dell'Accademia nella prima adunanza successiva, e comunicate al Ministero della pubblica istruzione per il visto.

Art. 38.

Il servizio di cassa è affidato alla Banca d'Italia.

I pagamenti si fanno mediante chèques firmati dall'amministratore. Per le piccole spese l'amministratore mette a disposizione dell'Ufficio di amministrazione un fondo i cui limiti sono fissati dal Consiglio accademico.

Art. 39.

I documenti giustificativi dei singoli mandati ed ordini di pagamento vengono allegati al conto consuntivo per la presentazione di esso al Consiglio accademico e all'Accademia, e quindi ordinatamente conservati.

Art. 40.

L'Ufficio amministrazione provvede alla regolare tenuta degli inventari e dei registri contabili.

Art. 41.

L'Accademia avrà un regolamento interno sullo stato giuridico del personale ed un regolamento interno per i servizi di economato, contabilità e cassa.

Tali regolamenti saranno predisposti dall'amministratore, uditi il cancelliere ed il capo dell'Ufficio amministrazione; deliberati dal Consiglio accademico ed approvati e resi esecutori con determinazione del presidente.

I regolamenti stessi saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO V.

Delle pubblicazioni accademiche.

Art. 42.

Le pubblicazioni edite a cura dell'Accademia sono ordinarie e straordinarie.

Le pubblicazioni ordinarie si distinguono in due serie: rendiconti e memorie.

I rendiconti contengono riassunti delle tornate, brevi note, comunicazioni, proposte e deliberazioni che interessino la vita accademica e di cui si ritenga opportuno dar notizia.

Nelle memorie sono invece inseriti lavori di più vasta mole, giudicati meritevoli di pubblicazione, ed, eventualmente, lavori premiati dall'Accademia.

Le pubblicazioni straordinarie hanno, ai sensi dell'art. 1 penultimo comma, dello statuto, contenuto e fini rispondenti all'attività culturale dell'Accademia e, in particolare, possono riferirsi ai risultati delle indagini e ricerche scientifiche previste dal precitato art. 1, comma primo, lettera *d*).

Le proposte di pubblicazioni straordinarie, fatte dalla Classe competente, debbono essere sottoposte alle deliberazioni del Consiglio accademico e all'approvazione dell'Accademia.

Art. 43.

I rendiconti si pubblicano in fascicoli periodici; le memorie a mano a mano che se ne presenti l'occasione.

La stampa degli uni e delle altre è curata dal segretario, con la collaborazione dei segretari delle singole Classi per la parte di competenza delle Classi stesse.

Il Consiglio accademico stabilisce, all'inizio di ogni sessione, i criteri e le norme per l'inserzione di note e lavori nelle pubblicazioni accademiche e per la concessione degli estratti agli autori.

Ad ogni accademico spetta un esemplare di ciascuna pubblicazione accademica.

Art. 44.

Nei rendiconti e nelle memorie può essere consentita, a norma dell'art. 1, comma primo, lettera *c*), dello statuto, la pubblicazione, rispettivamente, di note e di lavori di estranei all'Accademia. Soltanto in casi eccezionali possono essere pubblicati lavori di autori stranieri.

Le note e i lavori di cui al precedente comma debbono essere presentati da un accademico.

La pubblicazione di note o lavori nelle memorie deve essere deliberata dal Consiglio accademico, su proposta della Classe competente, ed approvata dall'Accademia. Ove non si ritenga di far luogo all'integrale pubblicazione del lavoro, può decidersi la pubblicazione di un sunto o di alcune parti del lavoro stesso.

Art. 45.

Gli autori sono responsabili del contenuto e della forma dei loro lavori. Essi hanno il diritto di rivedere le bozze di stampa, secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 43, comma terzo, del presente regolamento.

Art. 46.

Ogni anno, non oltre il mese di gennaio, viene pubblicato l'Annuario dell'Accademia.

Esso contiene:

a) tutte le disposizioni concernenti l'Accademia, compresi i regolamenti interni per i vari rami di servizio;

b) le disposizioni e norme comunque attinenti a fondazioni, premi, borse di studio e simili, che l'Accademia amministra;

c) l'indicazione delle cariche accademiche e il riparto degli accademici per Classi;

d) l'elenco degli accademici per ordine di anzianità, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della data del decreto Reale di nomina;

e) l'elenco alfabetico degli accademici dalla fondazione dell'Accademia, con un breve cenno biografico, con l'indicazione dei titoli e qualifiche e con l'elenco completo delle pubblicazioni ed opere di ciascun accademico;

f) l'ordinamento degli uffici dell'Accademia, con l'indicazione dei funzionari ed impiegati ad essi addetti;

g) l'elenco completo ed aggiornato di tutte le pubblicazioni, sia ordinarie sia straordinarie, edite, fin dall'origine, a cura dell'Accademia;

h) particolareggiate notizie sull'attività accademica nella precedente sessione;

i) ogni altra indicazione o notizia, la cui pubblicazione nell'Annuario si ravvisi utile ed opportuna.

Art. 47.

Le fondazioni che l'Accademia amministra sono regolate dai rispettivi statuti.

Ove si tratti di fondazioni affidate all'Accademia per il conferimento di premi e di borse di studio, le Commissioni giudicatrici, in mancanza di apposite disposizioni nei singoli statuti, sono nominate dal presidente, su designazione della Classe competente.

Ove si tratti invece di assegnare singoli premi per determinati fini, il presidente, su proposta della Classe, stabilisce di volta in volta le modalità del relativo conferimento.

Le relazioni delle Commissioni giudicatrici debbono essere dapprima esaminate e discusse in seno alla Classe, quindi sottoposte all'approvazione dell'Accademia, le cui deliberazioni sono inappellabili.

Art. 48.

L'Accademia si riserba il diritto di pubblicare, integralmente, in parte o in sunto, i lavori premiati, salvo contrarie disposizioni di statuti o regolamenti speciali.

Art. 49.

Per l'erogazione dei premi d'incoraggiamento, di cui all'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore e successive modificazioni, affidata all'Accademia a norma dell'art. 1, comma primo lettera *c*), dello statuto, si applicheranno le norme di uno speciale regolamento, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, udito il parere del presidente dell'Accademia.

CAPO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 50.

Agli effetti dell'art. 24 dello statuto, il presidente della Reale Accademia d'Italia e il presidente della Reale Accademia nazionale dei Lincei, predisposto lo schema delle norme per l'amministrazione comune e l'uso della Biblioteca dell'Accademia dei Lincei, lo sottoporranno rispettivamente all'approvazione del Consiglio accademico e del Consiglio di presidenza.

Intervenute tali approvazioni, le norme verranno rese esecutorie con determinazione firmata dai due presidenti e che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 51.

E' richiesta la presenza di tutti i componenti il Consiglio accademico per la validità delle sedute nelle quali il Consiglio stesso deliberi di inserire nell'ordine del giorno dell'Accademia proposte di modificazioni allo statuto o al presente regolamento.

Le relative deliberazioni dell'Accademia in adunanza generale non sono valide se non abbiano raccolto il suffragio di almeno due terzi dei componenti l'Accademia.

Il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con il quale, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello statuto, si approvano modificazioni al regolamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 52.

L'assegno fisso spettante agli accademici sarà corrisposto, con le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento, a decorrere dal 1° luglio 1929.

Art. 53.

Le prime assunzioni del personale dell'Accademia avranno luogo con decorrenza dal 1° luglio 1929.

Visto, *Il Capo del Governo,*
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

RUOLO E STIPENDI DEL PERSONALE DELLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA.

1 Cancelliere	annue L.	30,000
1 Vice cancelliere	» »	25,000
1 Segretario	» »	18,000
2 Vice segretari a L. 15,000	» »	30,000
1 Segretario particolare del presidente	» »	18,000
1 Capo dell'Ufficio amministrazione	» »	25,000
1 Primo applicato di amministrazione	» »	15,000
1 Secondo applicato di amministrazione	» »	10,000
1 Steno-dattilografo	» »	10,000
2 Dattilografi a L. 9000	» »	18,000
5 Uscieri a L. 8000	» »	40,000
1 Conducente di automobile	» »	8,000
1 Portiere	» »	8,000
3 Inservienti a L. 6000	» »	18,000
1 Ciclista	» »	6,000
Totale	L.	279,000

Visto, *Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI.

(3001)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Arezzo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Arezzo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Abbattimento degli alberi esistenti nella parte sud-est e sud-ovest del campo e sradicamento delle relative ceppaie — Soppressione delle tre strade campestri attraversanti il campo e loro ricostruzione lungo i margini longitudinali del campo stesso — Spianamento e agguagliamento di tutta la superficie con soppressione dei canali d'irrigazione esistenti — Soppressione dei piccoli fossi di scolo intersecanti il campo — Drenaggio dei fossi di maggior importanza e costruzione di fossi di scolo lungo i margini del campo per lo smaltimento delle acque piovane — Aratura, erpicatura, semina e rullatura di tutta la superficie per la coltivazione del prato stabile asciutto — Costruzione dei segnali d'atterraggio, del nominativo del campo e degli angolari — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi dieci a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(3003)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Siena.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Siena, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Spianamento e agguagliamento di tutta la superficie del campo — Abbattimento delle piante esistenti e sradicamento delle relative ceppaie — Soppressione dei canaletti di irrigazione esistenti — Soppressione della parte del canale d'irrigazione che attraversa il campo nella zona nord-est e spostamento di esso lungo il margine del campo — Opere di drenaggio per lo smaltimento delle acque piovane — Aratura, erpicatura, concimazione, semina e rullatura del terreno per la coltivazione del prato stabile asciutto — Costruzione dei segnali d'atterraggio, del nominativo del campo e degli angolari — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sei a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(3004)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1910

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Telch » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana solo dietro richiesta dell'interessato;
Veduta la domanda presentata dal signor Telch Paolo per aver cambiato il cognome in « Telchini »;
Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Telch Paolo fu Sebastiano e fu Cembrani Carlotta, nato a Cembra il 17 aprile 1879, è cambiato in « Telchini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto si estende alla moglie ed ai figli minori del signor Paolo Telch.

Trento, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2603)

N. 3367

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 15 ottobre 1928 presentata dal signor Hofbauer Giovanni per la riduzione del suo cognome in « Ruggeri »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Hofbauer Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Anna Mayr, nato a Rovereto il 6 maggio 1889, è cambiato in « Ruggeri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli minori del signor Hofbauer Giovanni.

Trento, addì 10 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2606)

N. 3355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennao 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda presentata dal signor Feller Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Felli »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Feller Giovanni, figlio del fu Pietro e della vivente Feller Rachele Maddalena, nato a Calliano il 6 giugno 1900, è cambiato in « Felli » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(2609)

F. 19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Furlan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlan Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Maria Cab, nato a Villa Decani il 27 settembre 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Kocjancic fu Andrea e fu Anna Kocjancich, nata a Villa Decani il 7 luglio 1885; ed ai figli, nati a Villa Decani: Pietro, il 20 novembre 1908; Guglielmo il 6 aprile 1910; Benedetto, il 12 dicembre 1913; Giorgia, il 17 marzo 1915; Domenico, il 19 luglio 1921; Elviro, il 3 dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(2396)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sette posti di disegnatore tecnico aggiunto nelle Direzioni armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per sette posti di disegnatore tecnico aggiunto (1) nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni armi e armamenti navali con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte:

1° I giovani muniti di uno dei titoli di studio sotto indicati che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 18 anni di età e non sorpassata quella di anni 30 (per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo è elevato a 35 anni e per gli invalidi di guerra ed i decorati di medaglia al valore militare ad anni 39):

a) licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori);

b) licenza di istituto tecnico (sezione fisico matematica o sezione industriale vecchio ordinamento);

c) licenza di istituto professionale di 3° grado (2). Sono esclusi i titoli equipollenti.

2° I sottufficiali del C. R. E. M. che, pur non avendo i titoli di studio prescritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in nota fra gli aspiranti ad impiego civile in base all'art. 20 del R. decreto 2 agosto 1924, n. 1525, purchè ne facciano domanda entro il termine stabilito, essi potranno ottenere non più di metà dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Salvi i diritti dei sottufficiali di cui al precedente articolo, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato la idoneità.

Per gli ex combattenti della guerra 1915-18 si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata di L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione.

---

(1) Il personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni armi ed armamenti navali appartiene al gruppo *B* del vigente ordinamento gerarchico. La relativa carriera si svolge nei gradi seguenti: disegnatore tecnico aggiunto, grado 11°; disegnatore tecnico, grado 10°; capo disegnatore tecnico, grado 9°; capo disegnatore tecnico principale grado 8°.

(2) I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312; quelle dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi dovranno essere inviate al Ministero per il tramite del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi di Spezia che vi allegherà il fascicolo degli specchi caratteristici, l'estratto matricolare e un certificato attestante che il sottufficiale si trovava compreso tra gli aspiranti ad impiego civile alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro può negare con provvedimento non motivato ed insindacabile l'ammissione al concorso.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza legalizzato;
3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto;
5° eventuali documenti provanti la qualità di combattente nella guerra 1915-18.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

6° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare;
7° diploma originale del titolo di studio;
8° fotografia di data recente autentica e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;
9° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 6.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico che sarà nominato dal Ministero della marina a termini dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice nominata dal Ministero della marina sarà così composta:

presidente: un capitano di vascello;
membri: un capitano di fregata o di corvetta; un capitano o tenente del Genio navale con le funzioni di segretario; un capo disegnatore principale; un professore di fisica di istituto nautico, di istituto tecnico o d'istituto professionale di terzo grado.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, del regolamento n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

L'ammissione alle prove orali e all'idoneità è regolata dall'articolo 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente assegnato alla materia corrispondente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica e per il disegno il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati non prima del 1° settembre 1929.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI DISEGNATORE AGGIUNTO PER LE DIREZIONI ARMI ED ARMAMENTI NAVALI.

Coefficiente	Numero delle materie	Materie degli esami	Se l'esame è scritto, orale o grafico
2	1	Composizione italiana. . . .	Scritto (1)
1	2	Lingue estere.	Scritto (1)
3	3	Matematica	Scritto (1) e orale
2	4	Fisica e chimica	Orale
3	5	Nozioni speciali.	Orale
4	6	Disegno	Grafico (1)

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale descrittivo.

MATERIA N. 2. — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3. — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistema di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelopipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4. — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperature e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente.

La pila e l'accumulatore:

15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

1. Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.
2. Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.
3. Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche. Loro funzionamento ed organi principali.
4. Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.
5. Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.
6. Cenni sul proporzionamento dei principali organi delle macchine.
7. Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.
8. Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.
9. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
10. Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6. — *Disegno.*

1. Disegni di: chiodi, chiodatura, tubi e loro collegamenti, bulloni di vari tipi, bielle, collegamenti con viti. Schizzi a mano libera dal vero, razionalmente quotati e riproduzione in scala di organi di macchine, come: valvole e rubinetti, perni, assi, alberi di trasmissione, pulegge, giunti, mensole, supporti, piastre di base e di fondazione, bielle e manovelle, eccentrici, stantuffi e loro guarnizioni, apparecchi di lubrificazione.
2. Schizzi dal vero e riporto in scala di ingranaggi cilindrici, conici, elicoidali e a vite perpetua. Sviluppare da disegni d'assieme e ritrarre dal vero particolari di macchine semplici e di macchine per lavorazione dei metalli.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

(2988)

Concorso a tre posti di capo tecnico aggiunto nel Regio istituto idrografico in Genova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per tre posti di capo tecnico aggiunto, nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova (1) con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Specialità idrografo . . .	N. 1
Specialità disegnatore topografo .	» 2
Totale . . .	N. 3

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i giovani muniti di uno dei titoli di studio sottoindicati che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano compiuti 18 anni di età e non sorpassato quella di 30 (per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo è elevato a 35 anni e per gli invalidi e decorati al valore ad anni 39);

a) licenza di istituto nautico;
b) licenza di istituto tecnico;
c) licenza di istituto professionale di 3° grado (2).

Sono esclusi titoli equipollenti.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato la idoneità.

In applicazione dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, la metà dei posti messi a concorso sarà conferita a coloro che abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattenti e che risultino idonei.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali, Divisione personali civili, Sezione 2ª), e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

---

(1) Il personale civile tecnico del Regio istituto idrografico appartiene al gruppo *B* del vigente ordinamento gerarchico; la relativa carriera si svolge nei gradi seguenti: Capi tecnici aggiunti (grado 11°); Capi tecnici (grado 10°); Primi capi tecnici (grado 9°); Capi tecnici principali (grado 8°).

(2) I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) la specialità per la quale intendono concorrere.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità.

Il Ministro può negare con decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza legalizzato;
3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare o altri documenti eventuali atti a dimostrare la qualità di ex combattenti;
6° diploma originale del titolo di studio;
7° fotografia di data recente autenticata e legalizzata, sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;
8° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esenti i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

direttore del Regio istituto idrografico, presidente;
due capi reparto del Regio istituto idrografico, due capi tecnici principali o primi capi tecnici, membri.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e la prova scritta si svolgerà nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi della prova scritta saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio della prova.

Art. 9.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'articolo 39 del R. decreto n. 2960 precedentemente citato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo B.

Qualora allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati non prima del 1° settembre 1929.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

PROGRAMMA DI ESAME.
(Scritto e orale).

Specialità idrografo:

a) documenti nautici in uso sulle navi;
b) verifica e aggiornamento dei documenti predetti;
c) compilazione e interpretazione degli avvisi ai naviganti, redatti in lingua francese, inglese e tedesca.

Specialità topografo:

a) strumenti e metodi usati per il rilievo del terreno tanto colla celerimensura che colla tavola pretoriana;
b) esecuzione pratica del disegno impiegando gli elementi raccolti nelle operazioni di rilievo, riduzione di un disegno da una scala ad un'altra, scrittura di carattere tipo stampa.

(2985)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 127.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.70	Belgrado	33.60
Svizzera	367.97	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.679	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.09
Spagna	265.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna ((Schillinge)	2.686	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	69.85
Peso Argentino Oro	18.18	Rendita 3.50 % (1902)	64.40
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.095	Consolidato 5 %	81.25
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3.50 %	73.525
Oro	368.44		

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.